

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. VII
N. 112

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

25 FEBBRAIO 1971, N. 42

Trasmessa alla Presidenza il 4 marzo 1971

(a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87)

SENTENZA N. 42

ANNO 1971

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

1. — Prof. Giuseppe	BRANCA	Presidente
2. — Prof. Michele	FRAGALI	Giudice
3. — Prof. Costantino	MORTATI	»
4. — Prof. Giuseppe	CHIARELLI	»
5. — Dott. Giuseppe	VERZI	»
6. — Prof. Francesco Paolo	BONIFACIO	»
7. — Dott. Luigi	OGGIONI	»
8. — Dott. Angelo	DE MARCO	»
9. — Avv. Ercole	ROCCHETTI	»
10. — Prof. Enzo	CAPALOZZA	»
11. — Prof. Vincenzo Michele	TRIMARCHI	»
12. — Prof. Vezio	CRISAFULLI	»
13. — Dott. Nicola	REALE	»
14. — Prof. Paolo	ROSSI	»

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende obbligatori *erga omnes* gli articoli 34 e 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai dipendenti delle industrie edilizia ed affini, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 780, nella parte in cui rende obbligatori *erga omnes* gli articoli 6 e 11 del contratto collettivo di lavoro 30 settembre 1959 per gli operai edili ed affini della provincia di Teramo, promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1969 dal pretore di Teramo nel procedimento penale a carico di Di Sabatino Andrea e Pietro, iscritta al n. 224 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 165 del 2 luglio 1969.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice relatore Costantino Mortati.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

RITENUTO IN FATTO:

Nel corso del procedimento penale contro Di Sabatino Andrea e Pietro, opposenti avverso il decreto penale col quale erano stati condannati, tra l'altro, alla pena di lire 470.000 di ammenda per avere omesso di accantonare presso la Cassa edile della provincia di Teramo, o presso un Istituto bancario, la percentuale della retribuzione dovuta per ferie, festività e gratifica natalizia a 94 lavoratori dipendenti per i mesi di maggio, giugno e luglio 1967, nonché per avere omesso di versare alla Cassa edile stessa il contributo paritetico, il pretore di Teramo, con ordinanza in data 18 marzo 1969, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1032, per la parte in cui rende obbligatori *erga omnes* gli articoli 34 e 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai dipendenti delle industrie edilizia ed affini e dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 865 (*rectius* n. 780) per la parte in cui rende obbligatori *erga omnes* gli articoli 6 ed 11 del contratto collettivo integrativo del predetto 30 settembre 1959 per la provincia di Teramo, in riferimento agli articoli 3, 18, 23, 39 e 76 della Costituzione.

Nel provvedimento si segnala innanzi tutto come sia evidente il contrasto tra le norme in questione, che prevedono l'istituzione delle casse edili ed i contributi ad esse dovuti, e la legge di delegazione 14 luglio 1959, n. 741, che assumeva come fine l'emanazione di norme dirette a stabilire un trattamento economico e normativo minimo inderogabile, ma si ravvisa altresì un contrasto con gli articoli 39, 23, 36 e 3 della Costituzione.

A giudizio del pretore di Teramo l'articolo 39 sarebbe violato in quanto l'istituzione obbligatoria delle casse edili verrebbe a limitare il principio della libertà sindacale mediante l'imposizione di obblighi contributivi a carico di tutti gli appartenenti alla categoria, anche se non iscritti ai sindacati.

La violazione dell'articolo 23 deriverebbe d'altronde dal fatto che la misura dei contributi non è determinata dalla legge, ma lasciata alle successive decisioni delle rappresentanze sindacali, mentre la violazione dell'articolo 36 risulterebbe dalla circostanza che la destinazione alle casse edili di una quota della retribuzione si risolverebbe in un atto di disposizione della retribuzione stessa, non consentita dalla norma costituzionale.

Infine la violazione dell'articolo 3 deriverebbe dalla circostanza che mentre l'inosservanza di esse da parte dei datori di lavoro è sanzionata penalmente, nessuna sanzione è prevista per l'inosservanza che sia eventualmente commessa dai lavoratori.

Davanti a questa Corte non vi è stata costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

CONSIDERATO IN DIRITTO:

L'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1960, nella parte in cui rende efficaci *erga omnes* gli articoli 34 e 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro suddetto, è stato già dichiarato illegittimo con la sentenza di questa Corte n. 129 del 1963 e pertanto la questione, nella corrispondente parte, deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Deve invece essere decisa per la prima volta la questione concernente l'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica n. 780 del 1961, nella parte in cui rende efficaci *erga omnes* gli articoli 6 ed 11 del contratto collettivo integrativo per la provincia di Teramo, la quale, pur presentandosi in diritto del tutto analoga a quella risolta con la sentenza n. 129 del 1963 (e con numerose altre successive, fra cui da ultimo quelle n. 71, 126 e 162 del 1970), quanto meno per ciò che attiene alla dedotta violazione dell'articolo 76 della Costituzione, riguarda una norma che ha una portata distinta da quelle espressamente dichiarate illegittime con tali pronunce.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Anche nei confronti della disposizione relativa alla provincia di Teramo si deve tuttavia riaffermare il principio che le norme dei contratti collettivi rese efficaci *erga omnes* le quali stabiliscono l'obbligo degli imprenditori edili di depositare somme presso le casse edili non corrispondono alle finalità per l'adempimento delle quali è stato conferito il potere legislativo delegato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, e conseguentemente violato l'articolo 76 della Costituzione.

La dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'articolo 6 va limitata al terzo comma che è il solo ad occuparsi dei versamenti alle casse edili.

Restano conseguentemente assorbiti gli altri motivi d'incostituzionalità dedotti nell'ordinanza di rimessione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1032, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 129 del 4 luglio 1963 nella parte in cui rendeva efficaci *erga omnes* gli articoli 34 e 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli addetti all'edilizia;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 780, nella parte in cui rende obbligatori *erga omnes* gli articoli 6, terzo comma, ed 11 del contratto collettivo di lavoro 30 settembre 1959 per gli operai edili ed affini della provincia di Teramo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1971.

F.to: Giuseppe BRANCA — Michele FRAGALI — Costantino MORTATI — Giuseppe CHIARELLI — Giuseppe VERZÌ — Francesco Paolo BONIFACIO — Luigi OGGIONI — Angelo DE MARCO — Ercole ROCCHETTI — Enzo CAPALAZZA — Vincenzo Michele TRIMARCHI — Vezio CRISAFULLI — Nicola REALE — Paolo ROSSI.

Il Direttore della cancelleria *F.to:* Arduino SALUSTRI

Depositata in cancelleria il 4 marzo 1971.

Il Direttore della cancelleria *F.to:* SALUSTRI